

Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Appare opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo essenziale.

L'art. 580, comma 1, c.p., rubricato "Istigazione o aiuto al suicidio", prevede che "[c]hiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima".

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 242 del 2019, ha dichiarato l'art. 580 c.p.c costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della suddetta sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione - agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

L'art. 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017 attribuisce ad ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, "qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico".

Il comma successivo stabilisce, inoltre, che "[i]l medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente

da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.

Alla luce delle indicazioni che si traggono dalle disposizioni citate, va preso atto che l’ordinamento non attribuisce il diritto ad ottenere un “aiuto al suicidio”.

Né una conclusione diversa può essere desunta dalla citata pronuncia. La Corte, infatti, al chiaro fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, ha puntualizzato che “la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici”.

Del resto, è evidente che le situazioni sono diverse e non comparabili. Una cosa è escludere la punibilità in relazione ad una condotta spontanea, altro sarebbe – e non è – imporre al medico tale comportamento al fine di attuare il proposito del paziente.

Allo stato, dunque, non esiste un obbligo in capo alla struttura sanitaria di fornire il c.d. “aiuto al suicidio”.

Parte ricorrente mostra piena cognizione di questo ostacolo e domanda al Tribunale, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale “dell’art. 580 c.p., limitatamente alle parole “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

Al riguardo, preliminarmente, può ricordarsi che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull’istanza dei ricorrenti, sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede (*ex multis*, C. cost. n. 221 del 2019; n. 84 del 2016; n. n. 96 del 2015).

Orbene, per costante giurisprudenza costituzionale l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (*ex multis*, C. Cost., n. 221 del 2019; n. 141 del 2019, n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del 2018).

Il dubbio di legittimità costituzionale, quindi, va valutato alla luce dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il profilo attinente alla discrezionalità del legislatore rende, a parere di questo Tribunale, la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata.

Va evidenziato che, a fronte di scelte connotate da un elevato margine di discrezionalità, per i profili assiologici che vengono in rilievo, la Corte costituzionale ha in più d’una occasione affermato che la relativa normativa si sottrae per ciò stesso, al sindacato di costituzionalità, ricadendo, piuttosto, nell’ambito della discrezionalità del legislatore.

I parametri invocati dalla parte ricorrente, affermativi di principi e diritti fondamentali, non vengono vulnerati, dato che il riconoscimento dell'ampio margine di discrezionalità del legislatore nell'operare scelte implicanti valutazioni etiche e morali, riguarda unicamente l'individuazione delle modalità della tutela, non essendo in discussione, né oggetto di attribuzione al legislatore ordinario, la scelta già compiuta dal legislatore costituzionale circa la sussistenza di tali diritti e l'obbligatorietà della relativa tutela.

Così circoscritto l'ambito di competenza, deve affermarsi che l'individuazione di tali modalità non può che competere al legislatore al quale spetta il compito di individuare, oltre tutto, le risorse organizzative, umane e finanziarie onde permettere l'effettiva possibilità che il diritto trovi attuazione a vantaggio di ogni cittadino che ne risulti titolare.

Tale discrezionalità, solo se esercitata in modo irragionevole o comunque lesivo dei diritti costituzionalmente tutelati, è sindacabile dal Giudice delle leggi.

Nella specie non si ravvisa alcun profilo di irragionevolezza. Nel bilanciamento tra il desiderio del paziente, la tutela della vita e la libertà di coscienza del medico, il legislatore ha posto una regola di contemperamento che trova fondamento nel principio di autodeterminazione.

Né può condurre a diverse conclusioni il fatto che, talvolta, anche per via dell'elasticità di alcune disposizioni il cui principio ispiratore risultava meno chiaro, è accaduto che le decisioni della Corte abbiano rivelato una "sensibilità politica". Ciò, infatti, è accaduto coerentemente con la peculiarità che caratterizza l'interpretazione delle norme costituzionali, al fine del controllo di costituzionalità.

Infatti, sebbene si tratti di questione sulla quale non si è mai sopito il dibattito in ambito scientifico, il Tribunale ritiene che il compito che la Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale non comprenda l'attività di indirizzo politico la quale non mira ad attuare la Costituzione, bensì ad individuare gli obiettivi e i mezzi idonei a perseguirli nei limiti e nel rispetto della Costituzione.

In conclusione, il ricorso non può essere accolto.

Tenuto conto della novità e della peculiarità della questione trattata, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Il Giudice